SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 135° — Numero 106**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 9 maggio 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 272.

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0331

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 273.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica ed adattamento della disciplina di alcuni settori della materia sanitaria alle riforme legislative di carattere generale intervenute recentemente anche a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 1994 e del provvedimento collegato alla medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonché valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «allegato B,» sono inserite le seguenti: «a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,».

Art. 3.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Fino alla data del 31 dicembre 1994 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 1° settembre 1992».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila».

3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni».

4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento.

6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono considerate irregolarità di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria.

8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all'articolo 35. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.».

9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperino al disposto dell'articolo 23.».

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

2. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono inserite le seguenti: «o presentino entro il 30 aprile 1994».

3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «e si adeguino, entro i 18 mesi successivi a tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e seguenti.».

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonché di accennare a tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria.

2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la confezione del prodotto.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si intende accolta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1993.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanità.

2. Per il funzionamento delle suddette strutture sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanità ed il Ministero degli affari esteri.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994.

4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è abrogato.

Art. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica.

2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

Art. 10

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.».

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle *A* e *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 12.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Art. 14

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«*2.* I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.».

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è consentito ai presìdi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contingenti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presìdi sanitari pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta della regione per periodi predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi, di

norma di durata annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.

2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per esercitare una professione o un'arte sanitaria di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio professionale. I collegi professionali provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.

4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità il nominativo del cittadino extracomunitario o apolide assunto, con l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione.

5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è consentito fino al 31 dicembre 1994.

Art. 16.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione dei coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 17.

1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti relativi al risarcimento dei danni derivanti da fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano comportato o comportino illecito arricchimento del pubblico amministratore o il conseguente indebito arricchimento dei suoi eredi, si applica il termine decennale di prescrizione, che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

Art. 18.

1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre 1994, le università possono, previa intesa con la regione, confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, purché in possesso dei requisiti prescritti per la copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla data di inizio del rapporto convenzionale e purché, al momento della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o privati. La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui modalità e procedure sono definite con decreto del rettore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma può essere rideterminato, con decorrenza dal momento della conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per ora di incarico corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli di carriera come servizio reso nella posizione funzionale iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il personale confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti non trova applicazione l'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0332

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 274.

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una piu corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per piu di cinque anni. Il coordinamento del nucleo operativo è affidato al Ministro per gli affari sociali.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento e utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.

9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente.

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0333

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 275.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

Fondo di accantonamento del Tesoro

1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo di accantonamento del Tesoro» destinato alla riduzione del debito dello Stato, attraverso l'acquisto o il rimborso di titoli in scadenza.

2. Al conto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro verserà un importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

3. Sulle giacenze del predetto conto «Fondo di accantonamento del Tesoro», la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al conto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988 e successive modificazioni, poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art. 4.

Disposizioni sulle società per azioni per la gestione degli impianti idrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

1. Alle società per azioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e

l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Le azioni delle società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale delle predette società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 5.

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Fino al termine delle operazioni di liquidazione, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il trasferimento alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a., in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 6.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0334

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994, n. 276.

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate norme regolamentari per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché il contingente del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso e le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto al medesimo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali

1. L'Osservatorio delle politiche regionali, di seguito denominato Osservatorio, attende ai propri compiti istituzionali nel rispetto del principio di autonomia funzionale, tecnica e organizzativa.

2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'ordine dei lavori dell'Osservatorio è deliberato su proposta del presidente.

3. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nella qualità di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari regionali e comunitari, nonché ai presidenti delle regioni interessate. Su proposta del presidente l'Osservatorio delibera annualmente un programma di lavoro contenente anche indicazioni sui criteri e metodi da seguire per la rilevazione e l'analisi degli effetti economici, sociali e dello stato di attuazione degli interventi nelle aree depresse nonché della qualità dei servizi pubblici resi in tali aree. Il presidente, o un suo delegato, sovraintendono all'attuazione, da parte delle strutture di supporto dell'Osservatorio, delle direttive emanate con il programma di lavoro

4. L'Osservatorio formula proposte al Ministro del bilancio e della programmazione economica per il coordinamento delle sue attività con le attività del Ministero. Può richiedere, in particolare, che siano svolte, da parte degli appositi uffici del Ministero, ispezioni utili alle analisi dell'Osservatorio. Su deliberazione dell'Osservatorio, il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto anche della normativa comunitaria vigente, conclude contratti o incarichi di studio con soggetti pubblici o privati per attività non altrimenti applicabili e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I compensi sono determinati di concerto con il Ministero del tesoro.

5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, e al fine di acquisire informazioni e documentazione, l'Osservatorio promuove la cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate e stabilisce rapporti di collaborazione anche con autorità indipendenti.

6. Al fine della cooperazione con le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente, il presidente dell'Osservatorio convoca, almeno una volta l'anno, una riunione dei componenti dell'Osservatorio e dei rappresentanti delle regioni e delle altre amministrazioni competenti per gli interventi nelle aree depresse, anche al fine di esaminare le questioni di rilievo riguardanti l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7. Le attività relative alla verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse, che richiedono l'acquisizione e valutazione di elementi comunque attinenti alla sfera di autonoma determinazione di soggetti pubblici e privati e la verifica dello svolgimento delle relative azioni e degli effetti diretti ed indiretti, sono svolte in contatto con gli organi ed i soggetti interessati. A tal fine, secondo le procedure deliberate dall'Osservatorio, possono essere indette apposite riunioni presiedute dal presidente dell'Osservatorio o da uno dei componenti all'uopo delegato.

Art. 2.

Contingente del personale e organizzazione degli uffici

1. Il contingente del personale da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio è composto da 30 dipendenti. Nell'ambito di tale contingente sono compresi non più di quattro dipendenti con qualifica di dirigente posti fuori ruolo, dei quali uno con qualifica di dirigente generale, scelti tra personale qualificato con provate esperienze nei settori economico, giuridico, aziendale o urbanistico.

2. Il personale di cui al comma 1 è messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni; per tale personale comandato nonché per quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'assegnazione è disposta con provvedimento formale del direttore del Servizio centrale degli affari generali e del personale, su richiesta nominativa dell'Osservatorio, con prioritaria utilizzazione del personale del ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. L'Osservatorio definisce gli obiettivi e le linee operative delle attività delle strutture di supporto. Sono in ogni caso riservati alla firma del presidente dell'Osservatorio, o di uno dei componenti all'uopo delegato, gli atti che riguardano rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e con soggetti privati per l'esame e l'analisi degli interventi nelle aree depresse.

4. Nel quadro dell'assetto organizzativo deliberato dall'Osservatorio su proposta del presidente, il responsabile della struttura di supporto assegna il personale all'ufficio e ne indica le mansioni, sulla base delle specifiche professionalità.

Art. 3.

Trattamento economico

1. Ai componenti dell'Osservatorio spetta una indennità non pensionabile di importo pari allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello C; per il presidente dell'Osservatorio la predetta indennità è commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello B.

2. Al personale di cui al precedente art. 2 spetta una indennità non pensionabile commisurata a quella di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, e all'art. 32,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da corrispondere nei limiti della disciplina del citato art. 8.

3. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto all'Osservatorio può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per i dipendenti dei Ministeri.

4. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, reca: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488». Con l'art. 4 si prevede la costituzione, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, dell'Osservatorio delle politiche regionali. Se ne trascrive il testo:

«Art. 4 *(Osservatorio delle politiche regionali)*. - 1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5.».

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455:

«Art. 8. — 1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.

2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. E fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza».

— Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 32 (*Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). — 1. L'indennità di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro».

94G0305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1994.

Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Viste le istanze con le quali le ditte Gallaher International e Reemtsma GmbH di Amburgo, tramite i propri rappresentanti in Italia, chiedono di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Benson & Hedges Special Filter» e «Davidoff Classic»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Contenuto nicotina	mg/Sigaretta condensato
	—	—
Benson & Hedges Special Filter	1,10	13,0
Davidoff Classic	0,90	13,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A3004

DECRETO 6 aprile 1994.

Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina della marca di sigarette di provenienza CEE «Camel».

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Tobacco GmbH di Colonia, tramite il proprio rappresentante in Italia - Soc. Reynolds Italia, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera «Camel»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Contenuto nicotina	mg/Sigaretta condensato
Camel	1,20	15,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A3005

DECRETO 14 aprile 1994.

Determinazione, per l'anno 1994, della misura degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Considerato che la necessità di provvedere all'emanazione del presente decreto in tempo utile perché possa trovare applicazione dal 1994, comporta l'impossibilità di far riferimento alla media dei tassi bancari attivi relativa all'intero anno 1993;

Ritenuto, pertanto, opportuno considerare come elemento di valutazione la media dei tassi bancari attivi riferita all'intervallo temporale dicembre 1992-novembre 1993;

Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nel citato periodo è stata di circa il 14%;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 657 del 1986, espresso nella seduta del 28 marzo 1994;

Decreta:

Per l'anno 1994, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 7 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

94A3006

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto della Compagnia di San Paolo, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Compagnia di San Paolo, con sede in Torino;

Vista la delibera del 9 marzo 1994, con la quale il consiglio di amministrazione di codesta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 5, 8, 13, 16 e 19 dello statuto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 8, 13, 16 e 19 dello statuto della Compagnia di San Paolo, con sede in Torino, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

TITOLO I

SCOPI - SEDI - PATRIMONIO

Art. 5.

(Omissis).

(Comma 3). La Compagnia accantona, ogni esercizio, una quota pari almeno al 30% dei proventi e delle rendite di cui al precedente punto 1), ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società «S. Paolo Bank Holding S.p.a.». La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società «San Paolo Bank Holding S.p.a.», della società «Istituto bancario S. Paolo di Torino S.p.a.» e o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

(Comma 5). Le entrate derivanti dalle cessioni di azioni della società «S. Paolo Bank Holding S.p.a.», nel caso in cui le cessioni stesse non siano connesse con l'acquisizione e/o lo scambio di partecipazioni, costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinati alla riserva di cui al precedente comma 3 ovvero a finalità gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Compagnia indicati nello scopo sociale.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

(Omissis).

(Comma 6). Ai componenti degli organi amministrativi si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge e dalla autorità di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

(Comma 7). I componenti il consiglio di amministrazione non possono comunque assumere la carica di amministratore o di sindaco in più di nove società direttamente o indirettamente controllate — ai sensi dell'art. 2359 del codice civile — dalla Compagnia. Il consiglio di amministrazione può altresì stabilire ulteriori regole per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate.

(Omissis).

(Comma 12). Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano le diarie e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, determinate dal Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione; gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 13.

(Omissis).

(Comma 4). Ai componenti degli organi di controllo si applicano le cause di incopatibilità stabile dalla legge e dall'autorità di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

(Comma 5). I membri del collegio sindacale non possono comunque assumere la carica di sindaco o di amministratore in più di nove società, direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il consiglio di amministrazione può altresì stabilire ulteriori regole per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate.

(Omissis).

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 3). Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

(Omissis).

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 19.

(Comma 1). Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo che alla data di entrata in vigore del presente statuto rivestano cariche amministrative e di controllo in società facenti parte del gruppo creditizio S. Paolo, le norme sulla incompatibilità, di cui all'art. 8, sesto comma, e all'art. 13, quarto comma, non trovano applicazione sino allo

spirare del termine della carica ricoperta nella società conferitaria capogruppo, avendo deliberato la medesima progetti di concentrazione con altri gruppi creditizi.

(Comma 2). Per le proprie esigenze di funzionamento e per il raggiungimento delle proprie finalità, la Compagnia potrà avvalersi di uffici e di personale delle società conferitarie.

(Comma 3). Al personale della Compagnia si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, settore credito.

94A3007

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «SFA partecipazioni S.p.a.», con sede legale in Torino, e nomina del collegio di commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993, con il quale la «Società fiduciaria e di revisione italia fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 luglio 1993, ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, nelle persone di:

Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Ianniello dott. Silverio, nato a Salerno il 19 febbraio 1950;

Vista la sentenza n. 2/94 dell'8 febbraio 1994, depositata in cancelleria in data 14 febbraio 1994, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimenti, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/86, della società «SFA partecipazioni S.p.a.», siglabile S.F.A. S.p.a., con sede legale in Torino, via San Quintino, 28; già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 8 febbraio 1993, in quanto società direttamente o indirettamente controllante la «Società fiduciaria e di revisione italia fiduciaria S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «SFA partecipazioni S.p.a.», preponendo alla procedura medesima lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la «Società fiduciaria e di revisione italia fiduciaria S.p.a.», nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «SFA partecipazioni S.p.a.», con sede legale in Torino, via San Quintino, 28, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Torino al n. 4262/87, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Ianniello dott. Silverio, nato a Salerno il 19 febbraio 1950.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, esperto, con funzioni di presidente;

Rhodio dott. Marcello, nato a Roma il 28 luglio 1957, esperto, membro:

Azzoli rag. Filiberto, nato a Cassino (Frosinone) il 12 gennaio 1940, esperto, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

Il Ministro: BARATTA

94A3008

DECRETO 3 maggio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «S.F.A. commissionaria S.r.l.», con sede legale in Torino, e nomina del collegio di commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993, con il quale la «Società fiduciaria e di revisione italia fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 luglio 1993, ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, nelle persone di:

Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Ianniello dott. Silverio, nato a Salerno il 19 febbraio 1950;

Vista la sentenza n. 1/94 dell'8 febbraio 1994, depositata in cancelleria in data 14 febbraio 1994, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimenti, ha

dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/86, della società «S.F.A. commissionaria S.r.l.», con sede legale in Torino, via San Quintino, 28, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 8 febbraio 1993, in quanto società direttamente o indirettamente controllata dalla «Società fiduciaria e di revisione italia fiduciaria S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «S.F.A. commissionaria S.r.l.», preponendo alla procedura medesima lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la «Società fiduciaria e di revisione italia fiduciaria S.p.a.», nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «S.F.A. commissionaria S.r.l.», con sede legale in Torino, via San Quintino, 28, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Torino al n. 2061/90, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Ianniello dott. Silverio, nato a Salerno il 19 febbraio 1950.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, esperto, con funzioni di presidente;

Rhodio dott. Marcello, nato a Roma il 28 luglio 1957, esperto, membro;

Azzoli rag. Filiberto, nato a Cassino (Frosinone) il 12 gennaio 1940, esperto, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

Il Ministro: BARATTA

94A3009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 27 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal Consiglio della facoltà di economica e commercio in data 19 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1993 e dal senato accademico in data 2 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 dicembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 40 al n. 45 relativi al corso di laurea in economia e commercio sono sostituiti, con conseguente scorrimento della numerazione, dai seguenti articoli relativi alla facoltà di economia.

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 36. — La facoltà di economia conferisce:

le seguenti lauree di durata quadriennale:

la laurea in economia e commercio;

la laurea in economia marittima e dei trasporti;

il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati presso la facoltà.

I piani di studio di ciascun indirizzo dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

Art. 37. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 38. Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 39. Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 36 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 48 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 40. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità o di esame di lingue straniere e di conoscenze informatiche di base nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 44.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 40 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 41. Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 48 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (istituzioni di diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 44 e l'esame di laurea.

Art. 42. La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi attivati nel corso di

laurea in economia e commercio come previsto dall'art. 36. La struttura didattica competente predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

Nell'ambito di detto regolamento la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 43. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università anche straniere fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 41 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 44. Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 41.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 45. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 46. — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 42, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo generale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area

aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

CORSO DI LAUREA
IN ECONOMIA MARITTIMA E DEI TRASPORTI

Art. 47. — Il corso di laurea in economia marittima e dei trasporti è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 42, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia marittima e dei trasporti i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia internazionale;

geografia economica;

storia dei trasporti.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e tecnica dell'assicurazione;

marketing internazionale;

merceologia;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia marittima e dei trasporti deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

DISCIPLINE ATTIVABILI NEI CORSI DI LAUREA

Art. 48.

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia del benessere;

economia del lavoro;

economia delle grandi aree geografiche;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

istituzioni di economia;

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

programmazione economica;

sistemi di contabilità macroeconomica;

sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;

analisi economica delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia della sicurezza sociale;

economia dell'impresa pubblica;

economia pubblica;

economia sanitaria
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economica;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa.

TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario.
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario,
legislazione bancaria

N02C - *Diritto della navigazione*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - Diritto internazionale:

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;

diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
modelli statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni.

TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - Analisi matematica:

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - Analisi numerica:

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 febbraio 1994

Il rettore

94A3015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso relativo alla pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo della Lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo per l'anno 1990 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto che è stato trasmesso al Ministero di grazia e giustizia il bilancio finanziario consuntivo della Lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo per l'anno 1990 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13 maggio 1994, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

94A2940

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante: «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola».

Il decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante: «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1994.

94A3048

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164 recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»

Il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1994.

94A3049

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze».

Il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1994.

94A3050

Mancata conversione del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria».

Il decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1994.

94A3051

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Chiarimenti relativi ai consorzi export in seguito alle definizioni di cui alla circolare n. S/702391 del 23 febbraio 1994

Il Ministero del commercio con l'estero informa che, in relazione ai nuovi parametri per la definizione di «piccola e media impresa» di cui alla circolare n. S/702391 del 23 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, i consorzi export che, in conseguenza dei nuovi parametri, venissero a perdere il requisito del numero minimo di aziende, avranno il termine di un anno, a partire dalla suddetta data del 23 febbraio 1994, per ristabilire le condizioni previste dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, in analogia a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2 della citata legge n. 83/1989.

94A3055

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

È conferita alla bandiera della Polizia di Stato la medaglia d'oro al valor civile. — Col moltiplicarsi di gravi eventi delittuosi ad opera della criminalità organizzata, comune ed eversiva, le specialità della Polizia di Stato, fedeli alle nobili tradizioni di onore, dedizione, spirito di sacrificio ed attaccamento alle istituzioni, nel quinquennio 1988-1993, si prodigavano incessantemente nelle attività di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati e per offrire ai cittadini ogni possibile assistenza in caso di necessità. Il doloroso tributo di sangue, gli innumerevoli atti di valore ed i risultati conseguiti hanno suscitato ancora una volta l'ammirazione e la gratitudine della nazione tutta. — Territorio nazionale 1988-1993.

È conferita la medaglia d'oro al valor civile alla sig.ra Rosetta Cerminara. — Testimone involontaria dell'efferato omicidio del sovrintendente capo della Polizia di Stato Salvatore Aversa e della consorte, mossa dalle ragioni della verità e della giustizia, rompeva il secolare muro di omertà dall'ambiente lametino e, pur consapevole dei gravissimi rischi per la propria incolumità, collaborava con l'autorità giudiziaria, permettendo l'arresto degli assassini e la loro severa condanna. Splendido esempio di grande coraggio e di elette virtù civiche. — Lamezia Terme (Catanzaro), 4 gennaio 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Alla memoria del sig. Fabio Moreni, medaglia d'oro al valor civile. — Mosso da generoso altruismo, partecipava ad un viaggio umanitario in collaborazione con la Caritas, per portare aiuti alle popolazioni civili della ex Jugoslavia, oppresse dalla lunga guerra, ma veniva barbaramente trucidato, unitamente ad altri due volontari, in un proditorio agguato ordito da un manipolo di guerriglieri. Splendido esempio di nobile dedizione alla pace e di elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio. — Guser (Bosnia Erzegovina), 29 maggio 1993.

Alla memoria del sig. Guido Puletti, medaglia d'oro al valor civile. — Mosso da generoso altruismo, partecipava ad un viaggio umanitario in collaborazione con la Caritas, per portare aiuti alle popolazioni civili della ex Jugoslavia, oppresse dalla lunga guerra, ma veniva barbaramente trucidato, unitamente ad altri due volontari, in un proditorio agguato ordito da un manipolo di guerriglieri. Splendido esempio di nobile dedizione alla pace e di elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio. — Guser (Bosnia Erzegovina), 29 maggio 1993.

Alla memoria del sig. Sergio Lana, medaglia d'oro al valor civile. — Mosso da generoso altruismo, partecipava ad un viaggio umanitario in collaborazione con la Caritas, per portare aiuti alle popolazioni civili della ex Jugoslavia, oppresse dalla lunga guerra, ma veniva barbaramente trucidato, unitamente ad altri due volontari;

in un proditorio agguato ordito da un manipolo di guerriglieri. Splendido esempio di nobile dedizione alla pace e di elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio. — Guser (Bosnia Erzegovina), 29 maggio 1993.

Alla memoria del brigadiere dei carabinieri Antonino Rubino. — Incurante della propria incolumità, non esitava ad affrontare un folle armato di ascia, ingaggiando una violenta colluttazione da cui desisteva soltanto quando, colpito a morte, si accasciava esanime al suolo. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio. — Cavoleto (Cosenza), 31 ottobre 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla memoria della persona sottoindicata:

Alla memoria del capo drappello della polizia municipale Carlo Salerno la medaglia d'argento al valor civile. — Intervenuto prontamente in soccorso di un commerciante vittima di un'aggressione, veniva raggiunto dai colpi d'arma da fuoco esplosi da un malfattore, perdendo così la giovane vita. Nobile esempio di umana solidarietà ed altissimo senso del dovere. — Trezzano sul Naviglio (Milano), 29 maggio 1993.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Sottotenente dei carabinieri Gianluca Cirronis. — Nel corso di un servizio di controllo in zona ad alto rischio per la sicurezza pubblica, benché gravemente ferito da numerosi colpi esplosigli proditoriamente contro da alcuni malviventi, rifiutava l'immediato soccorso e con risoluti interventi dava determinante impulso alla reazione di fuoco dei militari dipendenti, ponendo in fuga gli aggressori. Nobile esempio di elette virtù civiche, eccezionale coraggio e non comune senso del dovere. — Orune (Nuoro), 1° gennaio 1993.

Carabiniere Mariano Caredda. — Con eccezionale coraggio raggiungeva, con un balzo da un balcone adiacente, un appartamento sito al quinto piano di un edificio, riuscendo a trattenere una giovane donna che, in crisi depressiva, stava per lanciarsi nel vuoto. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere. — Roma, 22 maggio 1993.

Appuntato dei carabinieri Ilario Scariot. — Libero dal servizio, accorreva in aiuto di uno psicolabile che s'attardava, imprudentemente, al centro di una strada di intenso traffico, creando una situazione di gravissimo pericolo per la propria ed altrui incolumità. Nel generoso tentativo veniva, tuttavia, travolto, insieme allo sventurato, da un'auto in corsa, riportando gravissime lesioni. Nobile esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere. — Caneva di Sacile, 2 febbraio 1993.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Maresciallo ord. dei carabinieri Antonio Caminiti. — Con generoso altruismo e alto senso del dovere si tuffava, insieme ad un subalterno, nelle profonde acque di un lago riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida. — Salò (Brescia), 2 agosto 1993.

Appuntato dei carabinieri Giuseppe Casaburi. — Con generoso altruismo e alto senso del dovere si tuffava, insieme ad un superiore, nelle profonde acque di un lago riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida. — Salò (Brescia), 2 agosto 1993.

Carabiniere Anacleto Marcantonio. — Con grande coraggio ed alto senso del dovere si introduceva in un edificio in fiamme e riusciva, benché ostacolato dalle forti esalazioni, a trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando più gravi conseguenze. — Arco (Trento), 24 luglio 1993.

Appuntato dei carabinieri Michele D'Ambrosio. — Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, raggiungeva a nuoto due donne in procinto di annegare nel mare in burrasca riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarle in salvo. — Lido Riccio di Ortona (Chieti), 28 luglio 1993.

Carabiniere Paolo Chirdo. — Libero dal servizio, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, si calava, nottetempo, insieme ad un collega, in un profondo precipizio a picco sul mare per prestare soccorso ad una giovane donna, ferita ed ormai esanime, riuscendo a trarla in salvo. — Positano (Salerno), 18 marzo 1993.

Carabiniere Antonio Moretti. — Libero dal servizio, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, si calava, nottetempo, insieme ad un collega, in un profondo precipizio a picco sul mare per prestare soccorso ad una giovane donna, ferita ed ormai esanime, riuscendo a trarla in salvo. — Positano (Salerno), 18 marzo 1993.

Sig. Luigi Casati. — Giovane speleologo, incurante del grave rischio personale, con generosa abnegazione si calava più volte nello stretto condotto di una grotta invasa dalle acque per recuperare la salma di un collega rimastovi intrappolato. — Nesso (Como), 29 novembre 1992.

Sig. Federico Pollani. — Incurante del grave rischio personale, nonostante la violenta mareggiata, non esitava a tuffarsi in mare, insieme ad altro animoso, in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare. — Golfo di Vernazzola (Genova), 18 ottobre 1992.

Sig. Marco Corradino. — Incurante del grave rischio personale, nonostante la violenta mareggiata, non esitava a tuffarsi in mare, insieme ad altro animoso, in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare. — Golfo di Vernazzola (Genova), 18 ottobre 1992.

Vice sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Di Girolamo. — Durante un'alluvione si addentrava, con generoso slancio ed alto senso del dovere, nello scantinato di una farmacia invaso dalle acque e dal fango, in aiuto di due donne rimastevi intrappolate e riusciva, insieme ad altri animosi, a trarre in salvo una di esse incurante, poi, delle fastidiose esalazioni prodotte dai medicinali dispersisi nell'ambiente, rientrava nel locale e, sia pur stremato, riportava all'esterno l'altra malcapitata. — Latina, 2 ottobre 1993.

Brigadiere pilota della Guardia di finanza Baldassarre Donato. — Componente l'equipaggio di un elicottero, con generoso slancio ed alto senso del dovere si tuffava nel mare in tempesta, in soccorso di una donna in procinto di annegare, riuscendo a riportarla, ormai esanime, a riva. — Caorle (Venezia), 25 settembre 1993.

Tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Sini. — Nel corso di un violento nubifragio, che aveva provocato lo straripamento di un torrente e l'allagamento di molte abitazioni, si prodigava in soccorso di una donna e del suo figlioletto in balia della violenza delle acque riuscendo, insieme ad altri militari dell'Arma, a raggiungerli ed a trarli in salvo. — Torrente Sturla - Genova, 27 settembre 1992.

Brigadiere dei carabinieri Massimo Ierardi. — Nel corso di un violento nubifragio, che aveva provocato lo straripamento di un torrente e l'allagamento di molte abitazioni, si prodigava in soccorso di una donna e del suo figlioletto in balia della violenza delle acque riuscendo, insieme ad altri militari dell'Arma, a raggiungerli ed a trarli in salvo. — Torrente Sturla - Genova, 27 settembre 1992.

Vice brigadiere dei carabinieri Giorgio Galli. — Nel corso di un violento nubifragio, che aveva provocato lo straripamento di un torrente e l'allagamento di molte abitazioni, si prodigava in soccorso di una donna e del suo figlioletto in balia della violenza delle acque riuscendo, insieme ad altri militari dell'Arma, a raggiungerli ed a trarli in salvo. — Torrente Sturla - Genova, 27 settembre 1992.

Carabiniere Mario Leoni. — Nel corso di un violento nubifragio, che aveva provocato lo straripamento di un torrente e l'allagamento di molte abitazioni, si prodigava in soccorso di una donna e del suo figlioletto in balia della violenza delle acque riuscendo, insieme ad altri militari dell'Arma, a raggiungerli ed a trarli in salvo. — Torrente Sturla - Genova, 27 settembre 1992.

Carabiniere Fabrizio Tonelli. — Nel corso di un violento nubifragio, che aveva provocato lo straripamento di un torrente e l'allagamento di molte abitazioni, si prodigava in soccorso di una donna e del suo figlioletto in balia della violenza delle acque riuscendo, insieme ad altri militari dell'Arma, a raggiungerli ed a trarli in salvo. — Torrente Sturla - Genova, 27 settembre 1992.

Brigadiere della Guardia di finanza Albino Ferretti. — Nel corso di un violento nubifragio, che aveva provocato lo straripamento di un torrente e l'allagamento di molte abitazioni, si prodigava in soccorso di una donna e del suo figlioletto in balia della violenza delle acque riuscendo, insieme ad alcuni militari dell'Arma, a raggiungerli ed a trarli in salvo. — Torrente Sturla - Genova, 27 settembre 1992.

94A3019

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 è stato modificato l'art. 27 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

94A3017

Modificazione allo statuto del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 è stato modificato l'art. 3 dello statuto del «Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri».

94A3018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 17 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 17 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 17 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa, con sede in Tito Scalo (Potenza), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere organo competente acquisito in data 30 marzo 1992.

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa, con sede in Tito Scalo (Potenza), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere organo competente acquisito in data 1° febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 11 gennaio 1994.

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Consorzio Italtel Telesis, con sede in Milano e unità di Genova, Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 28 gennaio 1994.

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 23 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanitel, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Comitato tecnico del 13 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 giugno 1993.

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 settembre 1993.

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 20 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 gennaio 1994.

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italsanità, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italsanità, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alutek, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 20 aprile 1993 al 15 giugno 1993.

Comitato tecnico del 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 20 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale;
Comitato tecnico del 15 febbraio 1994;
prima concessione dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale;
Comitato tecnico del 15 febbraio 1994;
prima concessione dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale;
Comitato tecnico del 15 febbraio 1994;
prima concessione dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Giem - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 4 ottobre 1993 all'8 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Edilcemento, con sede in Perugia e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.Me.R., con sede in Castellamonte (Torino) e unità di Castellamonte (Torino), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unità di S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 settembre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Arzignano (Vicenza) e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 luglio 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 gennaio 1994;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Foggia, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 luglio 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Foggia, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 gennaio 1994;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Avellino e Salerno per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 settembre 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Avellino e Salerno, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 gennaio 1994;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Potenza, per il periodo dal 15 maggio 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 15 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 giugno 1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 15 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 dicembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia) e unità di Bellusco (Brescia), Breno (Brescia), Desenzano (Brescia), Gussago (Brescia), Brescia e Roma, dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'asfalto Ansani, con sede in Opera (Milano) e unità di Opera (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1993 al 1° gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 2 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.M.M.I., con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Gonnesa (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Baglietto, con sede in Varazze (Savona) e unità di Varazze (Savona), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanerie Verzoletto, con sede in Cossato (Vercelli) e unità di Crevacuore (Vercelli), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 ottobre 1993;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gildemeister italiana, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e unità di Brembate Sopra (Bergamo), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 novembre 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Laer, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 10 gennaio 1994;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 ottobre 1993;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Angelantoni Climatic Systems, con sede in Massa Martana (Perugia) e unità di Massa Martana (Perugia), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessata dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ACS Italtest, con sede in Massa Martana (Perugia) e unità di Massa Martana (Perugia), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marelli ventilazione, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e Firenze, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saimp sistemi, con sede in Padova e unità di Padova per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 19 novembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e unità di Cuggiono (Milano) per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 novembre 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.S.T., con sede in Massafra (Taranto) e cantieri c/o Ilva, officina di Taranto, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 luglio 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.S.T. con sede in Massafra (Taranto) e cantieri c/o Ilva, officina di Taranto, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 dicembre 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Padane con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 settembre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Canguro, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Copiano (Pavia), per il periodo dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 20 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Siver, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 6 febbraio 1993 al 10 maggio 1993.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 6 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 agosto 1993.

Nota integrativa acquisita in data 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rubinetterie G. Bandini, con sede in Pelago (Firenze) e unità di Pelago (Firenze), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 21 settembre 1993.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 settembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 22 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Officine meccaniche e fonderie Mordenti, con sede in Verzano Ligure (La Spezia) e unità di Verzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), per il periodo dal 9 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 9 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), per il periodo dal 9 agosto 1993 all'8 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 9 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zignago vetro, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 30 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 dicembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zignago vetro, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 dicembre 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 30 luglio 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Electro Adda costruzioni elettromeccaniche, con sede in Beverate di Brivio (Como) e unità di Beverate di Brivio (Como), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 luglio 1993 al 23 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1993 con decorrenza 24 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 ottobre 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fornaci «Le Nuove Riunite», con sede in Lucera (Foggia) e unità di Lucera (Foggia), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Armonia, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 novembre 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valtellina già *Cigiesse S.r.l.*, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini (Forlì), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° giugno 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 giugno 1993;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 25 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 febbraio 1994;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pavan Walter & C. con sede in Gallarate (Milano) e unità di Veruno (Novara), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fratelli Cristini, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 17 aprile 1992.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

Parere organo competente acquisito in data 16 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Imper, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 marzo 1993.

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago (Milano), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 24 settembre 1993;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Polimer Gomma, con sede in Villa Prati di Bagnocavallo (Ravenna) e unità di Villa Prati di Bagnocavallo (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itea, con sede in Milano e unità di Crespellano (Bologna), Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Malagnino (Cremona), Putignano (Bari), Segrate (Milano), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ITECLM, con sede in Buttrio (Udine) e unità di Buttrio (Udine), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 ottobre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicom, dal 29 ottobre 1993 *Ansaldo energia*, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 ottobre 1993;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicom, dal 29 ottobre 1993 *Ansaldo energia*, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 24 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 novembre 1993;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Maxnovo Italia, con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) e unità di San Pietro Mosezzo (Novara), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 settembre 1993.

94A3000

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Simint S.p.a. e Credito agrario bresciano S.p.a. (Comunicazione n. 94004397 del 28 aprile 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati per le società in oggetto fatti rilevanti tali da comportare l'individuazione delle seguenti partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Simint S.p.a. (*)	49,54	48,44 (Allegato C). Finarte S.p.a.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Credito agrario bresciano S.p.a. (**)	6 Compagnia Bresciana Investimenti S.p.a.	

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare delle partecipazioni sindacate o aggregate da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A3023

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di immobili nei comuni di Codroipo e Ioppolo Giancaxio

Con decreto aziendale n. 798 del 19 aprile 1994 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda degli immobili qui sotto indicati:

casa cantoniera - strada statale n. 13, km 107+327, comune di Codroipo (Udine), foglio 36, mappali 46/1, 46/2 e 157; partita catastale 8859/20;

autorimessa e terreno di mq 4420 - strada statale n. 13, km 107+327, comune di Codroipo (Udine), foglio 35, mappali 322, 259 e 500, partita catastale 8859 (dati catastali del solo terreno).

Con decreto aziendale n 935 del 19 aprile 1994 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 1.357 sito in margine alla strada statale n. 118, km. 140+200, nel comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento), distinto in catasto al foglio 15, particelle 78 e 65.

94A3024

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro 1° dicembre 1993 concernente: «Soppressione del consolato generale d'Italia in Sarajevo». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1994).

Nell'estratto relativo al decreto interministeriale citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente correzione: al primo alinea dell'articolo unico, dove è scritto: «*consiglio* generale di prima categoria», leggasi: «*consolato* generale di prima categoria».

94A3025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 6 0 9 4 *

L. 1.300